



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

HAUPT	ALBERTO	Presidente
CUNATI	RENZO	Relatore
GIORDANO	SANDRO	Giudice

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 721/07

UDIENZA DEL

05/06/2008 ore 09:30

SENTENZA

N° 39

PRONUNCIATA IL:

5 GIU. 2008

**DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL**

2 OTT. 2008



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 721/07
depositato il 21/05/2007
- avverso la sentenza N. 79/20/2006
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro COMUNE DI GENOVA
proposto dal ricorrente:

SOCIETA SEMPLICE PALMA
PIAZZA SAN MATTEO 15 2 16123 GENOVA GE
difeso da:
DA PASSANO FILIPPO
PIAZZA SAN MATTEO 15 2 16123 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n.520100 I.C.I. 2001

**RILASCIO COPIA
USO STUDIO**

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA

SEZIONE 10° - R.G.N. 721/07

APPELLANTE : PALMA Società Semplice

APPELLATO : COMUNE DI GENOVA

Il contribuente ha proposto ricorso alla CTP di Genova avverso l'avviso di liquidazione n. 520100/2001 relativo a ICI per l'anno 2001 (€ 1.053,87).

La maggior imposta ritenuta dovuta si riferisce all'immobile sito il Genova, viale delle Palme, 11, iscritto al N.C.E.U., sez nervi, foglio 10, mappale 200, cat. D/2, di proprietà del Contribuente.

La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza appellata, respingeva il ricorso, con spese compensate, motivando nel merito, superate le eccezioni preliminari, che la domanda di riduzione al 50% dell'imposta prevista per gli immobili inagibili o inabitabili "...può essere accolta solo in presenza di entrambe le condizioni fondamentali che disciplinano la norma e cioè che l'inagibilità sia attestata dal contribuente come risulta dagli atti e la seconda che sussista un atto formale del Sindaco che dichiara lo stato di inagibilità del bene, documento che risulta mancante, per cui, anche in assenza di una delle due condizioni previste l'invocata riduzione non può essere accolta...".

Avverso la sentenza depositata il 1°/8/2006, non notificata, propone appello il Contribuente con atto notificato il 21/4/2007, depositato il 21/5/2007.


Si costituisce l'Ufficio con atto di controdeduzioni depositato il 13/7/2007.

E' richiesta la discussione in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In appello le parti ripropongono e sviluppano la stessa linea difensiva praticata in primo grado.

In particolare, l'appellante ripropone le seguenti eccezioni.



1

Giuridica inesistenza della notifica dell'avviso di liquidazione, e perciò dell'avviso stesso, in quanto l'atto sarebbe stato "comunicato" (spedito per A.R. direttamente dal Comune al Contribuente) anziché "notificato" con l'intermediazione di un agente notificatore "terzo".

L'eccezione non è condivisa. La diretta "comunicazione" del provvedimento dal Comune a Contribuente – cioè senza la "intermediazione" di un agente notificatore terzo – risulta in linea con l'art. 51 del D.Lvo 507/1993.

Totale ed assoluta carenza di motivazione dell'avviso, vizio superato in primo grado mediante la (ritenuta) sanatoria consistita nella tempestiva proposizione del ricorso che sviluppava precise difese in merito.

L'eccezione non è condivisa. L'avviso, pur nella necessaria sinteticità, consente inequivocabilmente di individuare il cespite e i motivi della tassazione e non ha minimamente menomato il diritto di contraddittorio e difesa del Contribuente, peraltro ampiamente esercitato già dal primo grado.

Mancata applicazione dell'agevolazione (riduzione del 50%) di cui all'art. 8 del D.Lvo 504/1992 che, al comma 1.

La motivazione della sentenza appellata deve essere in parte modificata, pur condividendosi il dispositivo.

Stabilisce testualmente il predetto articolo: *L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non*

venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.


L'interpretazione, prima letterale e poi logico/sistematica, del testo – certamente non inequivocabile – porta a ritenere che la “riduzione” (la quale, ovviamente, presuppone l'incontestata esistenza del presupposto d'imposta “intera”) consegue, da un lato, alla “dichiarazione”, con efficacia di richiesta di riduzione, presentata dal Contribuente il quale deve allegare “idonea documentazione” e, dall'altro, alla dichiarazione di inagibilità/inabitabilità del Comune.

Tale dichiarazione di inagibilità/inabitabilità, fondata evidentemente sulle condizioni di fatto in cui si trova l'immobile, è accertata dall'ufficio tecnico comunale sulla base della documentazione idonea a comprovarne lo *status*.

Sempre ai sensi di legge, in alternativa il Contribuente ha facoltà di presentare la cd. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex L. 15/1968 e, per dare un senso logico alla locuzione, pare che tale “dichiarazione” personale non possa che vertere (ed essere sostitutiva) dei fatti tecnici oggetto della “documentazione” di cui si è appena detto: in pratica, alla perizia tecnica (con consistenti spese a carico del Contribuente) il legislatore ha affiancato la dichiarazione personale (con spese nulle o irrisorie).

A questo punto potrebbe porsi un altro problema: il diritto alla riduzione sorge con la presentazione della “documentazione” (prima parte dell'articolo) o della “dichiarazione” (seconda parte), ovvero necessita dell'accertamento dell'ufficio tecnico comunale recepito nel provvedimento del Comune. In questa seconda ipotesi, sarebbe consequenziale chiedersi se l'ingiustificata inerzia dell'Ente territoriale a porre in essere e concludere l'accertamento possa o meno condizionare, posticipandola, la decorrenza della riduzione richiesta dal Contribuente con la presentazione della “documentazione/dichiarazione”.

Tale problema, che pare potrebbe essere risolto richiamando la natura ricognitiva, e non costitutiva, del provvedimento comunale che accerta la inagibilità/inabitabilità, peraltro



neanche si pone nel caso di specie in quanto è pacifico tra le parti che il contribuente non ha presentato nessuna domanda di riduzione dell'ICI - né sotto forma di "documentazione" né di "dichiarazione", nel senso sopra chiarito - per l'anno 2001.

A questo proposito neanche condivisibile risulta la difesa del Contribuente quando afferma che il Comune certamente era a conoscenza dello stato di degrado dell'immobile, sia per le segnalazioni (a fini diversi dall'ICI) effettuate dal proprietario sia per le iniziative sanzionatorie contro il Contribuente poste in essere dallo stesso Ente pubblico in relazione alla inagibilità/inabitabilità dell'immobile.

Invero, in primo luogo queste circostanze non possono configurare il "fatto notorio" in senso giuridico (cioè conosciuto generalmente in un determinato contesto di tempo e luogo) e, in secondo luogo, comunque, il "fatto notorio" non è previsto dalla legge quale elemento necessario e sufficiente per ottenere la riduzione, anche a prescindere dalla domanda dell'interessato. Superfluo ricordare la differenza tra "fatto notorio" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

In conclusione, relativamente all'ICI per l'anno 2001, per l'immobile oggetto di causa, è fatto "pacifico" che l'accertamento dell'U.T. Comunale non sia mai stato effettuato e che la domanda di riduzione del Contribuente non sia mai stata presentata, per cui l'avviso di liquidazione risulta legittimo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione totale delle spese, stante l'oggettiva difficoltà interpretativa della norma.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Genova, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Compensa le spese.

Deciso in Genova, il 5 giugno 2008

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

(ICI) PALMA-COMUNE GENOVA (721-07)(05-06-08)